



Procedura n. 90/2023 R.G. V.G.

Tribunale Ordinario di Trani
Sezione civile – area commerciale

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di piano del consumatore ex artt. 67 e seguenti del d. lgs. 14/2019 depositato nell'interesse di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata ad [REDACTED] il [REDACTED] residente [REDACTED] in via [REDACTED]

- esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

- a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
- b) non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la propria competenza territoriale;

- vista l'istanza di inibitoria del ricorrente e osservato che la prosecuzione dei procedimenti esecutivi in corso potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

fissa, per l'omologazione del piano, l'udienza del 26.10.2023, orario da stabilirsi come per prassi del Tribunale;

visto l'art. 70 d. lgs. 14/2019,

dispone che la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, e che sia data comunicazione dei medesimi e del presente decreto, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

avvisa i creditori che:

ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al g.d. e proponga le modificazioni al piano ritenute necessarie.

Dà atto che, essendovi istanza del debitore, ai sensi dell'art. 54, co. 2, d. lgs. 14/2019, a far data dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della debitrice, le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 6 luglio 2023

Il giudice delegato
Giulia Stano



Avv. Teresa SCARINGELLA

Via Ferrucci, 120

76123 - Andria (BT)

Pec: t.scaringella@pec.ite-mail: teresa.scaringella88@virgilio.it**Avv. Vincenzo BONADIES**

Viale Dante Alighieri, 17

76121 - Barletta (BT)

Pec: vincenzo.bonadies@pec.ordineavvocatitrani.ite-mail: studiolegalebonadies@virgilio.it**TRIBUNALE DI TRANI, SEZ. FALLIMENTARE****RICORSO EX ART. 67 D. LGS. 14/2019 E SS. MM. E D. LGS. 83/2023**

Nell'interesse della sig.ra [REDACTED] (Cod. Fiscale [REDACTED]) nata il [REDACTED] in [REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti **Teresa SCARINGELLA** (C.F. SCRTS88A51A285W) e **Vincenzo BONADIES** (C.F. BNDVCN58T12A669M), entrambi del Foro di Trani, in virtù di procura in atti, domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Scaringella sito in Andria alla Via Francesco Ferrucci n. 120, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria *ex art.* 136 c.p.c. ed *ex art.* 51 D.L. 112/08 al seguente indirizzo pec: t.scaringella@pec.it.

PREMESSO CHE

1. la sig.ra [REDACTED] prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, ha formulato istanza all'intestato Tribunale di Trani volta all'ottenimento della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/12, sussistendo in capo alla stessa un forte squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile;
2. il Tribunale di Trani, con provvedimento del 1.08.2019, ha nominato quale professionista incaricato il dott. Riccardo Di Nanni, con studio in Andria, il quale ha accettato l'incarico conferitogli;
3. con l'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, la sig.ra Milano, per il tramite dei sottoscritti procuratori, in data 5.01.2023 ha depositato istanza per la conferma del gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dal Tribunale di Trani;



1. in data 16.01.2023 l'OCC di Trani, ha confermato la nomina in favore del dott. Riccardo Di Nanni;
2. con apposita proposta sottoscritta in data 29.12.2022 [allegata all'istanza di conferma del Gestore], l'odierna istante, ha rappresentato analiticamente:
 - la composizione del nucleo familiare,
 - l'indicazione delle spese occorrenti per il mantenimento della famiglia,
 - la consistenza e la composizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare,
 - la situazione debitoria complessiva con l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute,
 - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere obbligazioni,
3. contestualmente la ricorrente ha richiesto l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 67 e ss. del D. Lgs. 14/2019 e s.mm e ii., dichiarando di poter mettere a disposizione l'importo di Euro 360,00 (trecentosessanta/00) mensili per la durata di 125 mensilità (anni 10 e mesi 5) e dunque la complessiva somma di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) da distribuirsi secondo le modalità e le percentuali specificate, tenendo conto della natura dei crediti (**All.Sub.1**);
4. nelle more, la debitoria della ricorrente ha subito una consistente modifica a seguito della precisazione dei crediti, del compenso previsto per il Gestore, che tra l'altro ha indicato tra le poste passive, anche, i probabili costi della procedura;
5. in data 16.05.2023, la sig.ra Milano per il tramite dei sottoscritti procuratori, ha depositato l'integrazione al piano di ristrutturazione, dichiarando di poter integrare l'importo iniziale in Euro 360,00 (trecentosessanta/00) mensili per la durata di 150 mensilità, modificando la **somma complessiva in € 54.000,00** (cinquantaquattromila/00) da distribuirsi secondo le modalità e le percentuali specificate, tenendo conto della natura dei crediti (**All.Sub.2**).
6. in particolare, la proposta di piano ha previsto il pagamento integrale dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati nonché il pagamento nella misura del 14% dei crediti chirografari;
7. in data 14 giugno 2023, l'OCC di Trani, ha trasmesso relazione particolareggiata del Gestore, completa di allegati (**All. Sub 3**);



8. con relazione datata 14 giugno 2023, il Gestore della Crisi, dott. Riccardo Di Nanni dopo aver indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'indicazione delle ragioni dell'incapacità del debitrice di adempiere alle obbligazioni assunte; l'inesistenza di atti dispositivi del patrimonio, l'inesistenza di atti in frode ai creditori; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'indicazione dei costi della procedura ha concluso asserendo che *"Alla luce di quanto analiticamente esposto nel corpo della presente relazione con espresso riferimento a: a. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c. l'indicazione presunta dei costi della procedura; ESPRIME d. valutazione positiva (All. Sub 4).*

* * * * *

Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, la sig.ra [REDACTED] come sopra generalizzata, difesa, rappresentata e domiciliata, con l'assistenza dell'OCC di Trani,

CHIEDE

che il Tribunale di Trani, Sez. Fallimentare adito, ritenuta la propria competenza territoriale, ritenuti, altresì, sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli art. 65 e ss. del D. Lgs. 14/2019 e vista la domanda *ex art. 67 CCII* proposta;

- A) DISPONGA che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- B) DISPONGA ogni misura protettiva del patrimonio del consumatore *ex art. 70 comma 4 CCII*, ovvero la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati;



- C) DISPONGA la comparizione delle parti ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e per l'effetto, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, EMETTA sentenza di omologa;
- D) In caso di diniego dell'omologazione, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, DICHIARI aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli artt. 268 e ss CCII.

* * * * *

In allegato si deposita la seguente documentazione:

All. Sub 1) Proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti datato 29.12.2022, depositato all'OCC di Trani unitamente agli allegati;

All. Sub 2) Integrazione alla Proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti datato 16.05.2023, depositato all'OCC di Trani in pari data;

All. Sub 3) PEC dell'OCC di Trani del 20 giugno 2023 – INVIO RELAZIONE;

All. Sub 4) Relazione particolareggiata a firma del dott. Riccardo Di Nanni unitamente agli allegati.

Andria, 23 giugno 2023

Avv. Teresa SCARINGELLA

Avv. Vincenzo BONADIES



Avv. Teresa SCARINGELLA

Via Ferrucci, 120

76123 - Andria (BT)

Pec: t.scaringella@pec.it

e-mail: teresa.scaringella88@virgilio.it

Avv. Vincenzo BONADIES

Viale Dante Alighieri, 17

76121 - Barletta (BT)

Pec: vincenzo.bonadies@pec.ordineavvocatitrani.it

e-mail: studiolegalebonadies@virgilio.it

All'Organismo di composizione
della crisi da sovraindebitamento
O.C.C. di Trani

Via Giuseppe Amorese n. 4

76123 - Trani (BT)

Inviata a mezzo PEC all'indirizzo: occditrani@legalmail.it

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

ART. 67 DEL D. LGS 14/2019

PER: la sig.ra [REDACTED] (Cod. Fiscale [REDACTED]), nata il [REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Teresa SCARINGELLA (C.F. SCRTS88A51A285W) e Vincenzo BONADIES (C.F. BNDVCN58T12A669M), entrambi del Foro di Trani, in virtù di procura rilasciata in allegato al presente atto, domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Scaringella sito in Andria alla Via Francesco Ferrucci n. 120, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/08 al seguente indirizzo pec: t.scaringella@pec.it.

PREMESSO CHE

- la sig.ra Milano, prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, ha formulato istanza all'intestato Tribunale di Trani volta all'ottenimento della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/12;
- il Tribunale di Trani, con provvedimento del 1.08.2019, ha nominato quale professionista incaricato il dott. Riccardo Di Nanni, con studio in Andria per



valutare l'ammissibilità alla procedura di indebitamento, il quale ha accettato l'incarico conferitogli;

- la sig.ra [REDACTED] intende formulare istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "OCC di Trani" volta alla **CONFERMA della nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento già nominato**, onde accedere alla procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore, *ex art. 67 D.L. 12.01.2019 n. 14 e ss.mm integrato dal D.L. 17/06/2022 n. 83*;
- **il dott. DI NANNI RICCARDO risulta iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi presso l'O.C.C. di Trani al n. 40**;
- La sig.ra Milano non ha mai svolto attività d'impresa e/o professionale e che tutta la debitoria ha natura consumeristica essendo stata contratta per esigenze familiari e personali;
- la ricorrente è qualificabile come "*consumatore*", inteso quale "*persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*";
- la sig.ra Milano è separata dal coniuge e vive all'interno della casa di sua proprietà unitamente ai propri genitori ed alla minore;
- la proponente è beneficiaria di un assegno di mantenimento dell'importo di € 400,00 mensili;
- ricorre il presupposto di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D. L. 14/2019, cioè lo stato di insolvenza inteso come "*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*", secondo le scadenze originariamente pattuite;
- ricorre il presupposto di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 14/2019 (C.C.I.I.) ovvero il ricorrente versa in uno stato di "*sovraindebitamento*" inteso quale "*stato di crisi o di insolvenza*";
- la ricorrente non ha, negli ultimi cinque anni, beneficiato degli effetti riconducibili ad una delle procedure di cui alla D. L. 14/2019;
- la ricorrente non è soggetta (e assoggettabile) alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto



persona fisica ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione alle stesse;

- la proponente non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o atti di frode di cui all'art. 69, comma 1.
- non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 72 e 73 del D. L. 14/2019;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale, economica - finanziaria del proprio nucleo familiare, le dichiarazioni fiscali, i rapporti bancari e con le finanziarie;

In ragione della critica situazione finanziaria che si è venuta a determinare, la ricorrente intende accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 67 del D.lgs. 14 del 2019 e ss. ii e mm. al fine di definire le posizioni debitorie attraverso le risorse attualmente a sua disposizione e superare la crisi da sovraindebitamento in cui versa.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

1. Attività della ricorrente

Allo stato la sig.ra [REDACTED] è priva di occupazione, essendo casalinga e mamma di una minore di mesi 18.

La stessa può contare sull'assegno di mantenimento mensile dell'ex coniuge pari ad €400,00.

2. Nucleo familiare

Il nucleo familiare della proponente attualmente è composto, oltre che dall'istante, dalla figlia minore, dal di lei padre, Sig. [REDACTED] esercente l'attività di venditore ambulante e dalla di lei mamma, sig.ra [REDACTED], anch'essa casalinga e priva di redditi.

3. Le spese necessarie per vivere

La sig.ra [REDACTED] vive all'interno dell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in [REDACTED] alla Via [REDACTED].



La proponente, essendo separata dal coniuge, sig. [REDACTED], non sostiene alcuna spesa, in quando vivendo con i propri genitori, la stessa è esonerata da qualsiasi spesa corrente.

4. Patrimonio

La Sig.ra [REDACTED] è titolare esclusiva dell'immobile sito nel Comune di [REDACTED] alla Via [REDACTED] adibita ad abitazione principale, dove vive con i genitori e la minore [REDACTED] immobile identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Andria al Fg. 220, pt. 18, sub 6) Categoria A/3.

La proponente è, altresì, titolare, nella misura di 1/7, dell'immobile identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Andria al Fg. 220, pt. 18, sub 4) Categoria C/2.

La sig.ra [REDACTED] non è titolare di beni mobili registrati.

5. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

La ricorrente non ha posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni.

6. Il passivo e la situazione debitoria complessiva dell'istante

Creditori	Caratteristiche	Debito Residuo
IFIS NPL	Contratto n. 20285869 [REDACTED]	€ 33.225,23
	Contratto n. 18157654 [REDACTED]	€ 18.357,48
	Contratto n. 16314815 [REDACTED]	€ 25.461,52
	Contratto n. 10051035611413 [REDACTED]	€ 4.130,20
		€ 81.174,43
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	Contratto di conto corrente	€ 3.227,96



Cooperativa artigiana di garanzia soc. Coop a r.l.	Privilegiato in virtù di iscrizione ipotecaria	€ 20.000,00
Banca Popolare Pugliese		€ 10.160,36
Comune di Andria		Assenza di riscontro
TOTALE DEBITORIA		€ 114.562,7

7. Le cause del sovra indebitamento - la meritevolezza della ricorrente e la diligenza del debitore

La ricorrente ha lavorato per circa sei anni nel negozio di abbigliamento del padre [REDACTED] senza mai essere assunta, ma percependo in genere l'importo di € 400,00 mensili per la sua collaborazione.

Purtroppo, a seguito della crisi, l'attività del genitore ha chiuso e la ricorrente ha perso questa piccola entrata.

Va evidenziato che anteriormente al manifestarsi della crisi, il padre della ricorrente ha richiesto l'aiuto della figlia per sanare alcune posizioni debitorie e, ovviamente, la sig.ra [REDACTED] non si è mai sottratta a tali richieste anche perché il genitore non aveva mai manifestato i suoi problemi economici.

Solo successivamente la ricorrente è stata resa edotta circa le problematiche aziendali che hanno portato alla chiusura.

È evidente, quindi, che le debitorie che affliggono la sig.ra [REDACTED] sono la conseguenza dell'aiuto offerto al padre ed alla madre.

Pertanto va precisato che nelle more la sig.ra [REDACTED] aveva contratto matrimonio con il Sig. [REDACTED], operaio della Società [REDACTED] dal quale si è separata proprio in ragione dei contrasti economici determinatisi a seguito di quanto innanzi detto.

Va evidenziato che durante il matrimonio, il sig. [REDACTED] ha anche fronteggiato alcune pendenze economiche della moglie, ma quest'ultima dopo la separazione non è più riuscita a garantire alcun pagamento.



Questa difesa precisa che, nell'estate del 2020 i coniugi [REDACTED] si sono di fatto riconciliati e in data 10.06.2021 è nata la minore [REDACTED]

Purtroppo le antiche incomprensioni caratteriali hanno portato i coniugi a separarsi nuovamente.

Ad oggi la minore è collocata prevalentemente presso la madre ma è l'ex coniuge che, seppur in assenza di formalizzazioni, provvede nella misura del 100% al mantenimento della piccola [REDACTED] versando alla sig.ra [REDACTED] le somme di volta in volta necessarie per la stessa.

8. Proposta

Va precisato che l'unica possibilità che può offrire la sig.ra [REDACTED] è rappresentata dall'importo dell'assegno di mantenimento percepito dall'ex coniuge pari ad € 400,00, come da documentazione agli atti, che la ricorrente può mettere a disposizione parzialmente, versando l'importo di € 360,00 per 125 mensilità (anni 10 e mesi 5) e dunque la complessiva somma di € 45.000,00 che verrà distribuita con le seguenti modalità:

A) CREDITI IN PREDEDUZIONE

- Compenso difensore della ricorrente € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori come per legge, di cui il 40% in acconto prima dell'omologa del piano ed il saldo entro mesi 5 dall'omologa in rate costanti, mensili e consecutive dell'importo di € 360,00;

B) CREDITI PRIVILEGIATI

- **Cooperativa Artigiana:** In virtù della tipologia del credito, si propone il pagamento del **100% del debito** e dunque € 20.000,00 mediante il pagamento di n. 120 rate mensili e consecutive dell'importo di € 167,00 a partire dal mese successivo a quello in cui saranno definiti i crediti in prededuzione.

C) CREDITI CHIROGRAFARI



Data la natura chirografaria del credito, si propone il pagamento nella misura del 25% dei rispettivi crediti. In particolare

- **IFIS NPL** si propone il pagamento di € 20.294,00 mediante il pagamento di n. 125 rate mensili e consecutive dell'importo pari ad € 163,00
- **BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA** si propone il pagamento di € 807,00 mediante il pagamento di n. 125 rate mensili e consecutive dell'importo pari ad € 6,45;
- **BANCA POPOLARE PUGLIESE** si propone il pagamento di € 2.540,00, mediante pagamento di n. 125 rate mensili e consecutive dell'importo pari ad € 20,32.

Creditori	% di soddisfazione	Importo da versare
CREDITI IN PREDEDUZIONE		
Compenso Advisor	100%	Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge
CREDITI PRIVILEGIATI		
Cooperativa Artigiana	100%	Euro 20.000,00
CREDITI CHIROGRAFARI		
Ifis Npl	25%	Euro 20.294,00
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	25%	Euro 807,00
Banca Popolare Pugliese	25%	Euro 2.540,00

8. Fattibilità e convenienza del piano



Relativamente al requisito della fattibilità e convenienza del piano proposto, questa difesa rileva la convenienza del presente accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nonostante l'odierna ricorrente risulti titolare di una proprietà immobiliare, adibita ad abitazione principale e sulla quale risulta iscritta ipoteca giudiziale ad opera della Cooperativa Artigiana di Garanzia ma tutt'ora non aggredita da procedura esecutiva, il piano proposto permette di tutelare tutti i creditori, ed in particolare anche quelli non minuti di privilegio, sia pur in percentuale.

Il piano proposto risulta più conveniente, per le seguenti ragioni:

- l'assoluta mancanza di domanda degli immobili;
- la crisi immobiliare, che ha determinato un forte decremento del valore dell'immobile;
- tutela di tutti i creditori i quali, in assenza di un pignoramento in corso e quindi dei costi e dei tempi ad esso connesso sarebbero soddisfatti in tempi ragionevoli;
- la circostanza che, affrontando l'espropriazione immobiliare i creditori, in sede di esecuzione, dovrebbero confrontarsi con l'offerta minima pari al 75% del valore stimato dell'immobile e con l'ulteriore circostanza che nel 90% dei casi, le prime due aste potrebbero andare deserte, portando il prezzo medio di aggiudicazione al di sotto del valore dell'immobile e soprattutto al di sotto di quanto offerto con l'odierno piano;
- la necessaria valutazione delle spese della procedura esecutiva che potrebbero assorbire una notevole porzione del ricavato.

Pertanto, ribadito che la finalità della legge del sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, va detto che nel caso di specie le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in relazione alla natura del credito vantato) rispetto alle esigenze dei proponenti, così rendendo detta proposta, conveniente rispetto alla possibile alternativa liquidatoria.

Inoltre, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva (cfr Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in www.ilcaso.it),



ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura (cfr Tribunale Napoli Nord, 06.02.2021 cit).

Ed infatti dalle risultanze catastali, confermate da una valutazione tecnico - commerciale sull'immobile di proprietà dell'odierna proponente è emerso che lo stesso ha un valore di mercato che si aggira intorno a € 60.000,00.

Inoltre si tratta di un'immobile tutto da ristrutturare, in zona periferica e per nulla appetibile sul mercato immobiliare.

Come si è già avuto modo di evidenziare, in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino al 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperimento.

Nel caso di specie, pensando verosimilmente ad un aggiudicazione degli immobili anche al valore dell'offerta minima previsto nel secondo esperimento di vendita, si presume un ricavato della vendita pari ad € 33.750,00 a cui bisognerà sottrarre tutte le spese della procedura che ammontano a circa €8.000,00, ricavando così una somma netta, pari a circa € 25.750,00 che, probabilmente, non consentirebbe di soddisfare per intero il creditore privilegiato e, certamente, non andrebbe a soddisfare in alcuna misura i creditori chirografari.

Al contrario, con il piano di ristrutturazione proposto il creditore privilegiato andrebbe certamente ad essere soddisfatto in misura del 100% e, comunque, si garantirebbe seppur in minima parte il soddisfacimento dei creditori chirografari e la conservazione dell'immobile della ricorrente che rappresenta la dimora del nucleo familiare e soprattutto della minore.

Pertanto, come già chiarito, l'eventuale alternativa liquidatoria, non soddisferebbe comunque i creditori nell'interesse ed esporrebbe l'odierna ricorrente, la minore e la sua famiglia d'origine ad un inutile sacrificio che con l'odierna proposta può essere evitato.

Con riferimento alla fattibilità del piano, occorre ribadire che, pur essendo l'intera proposta fondata sulle somme derivanti dall'assegno di mantenimento dell'ex coniuge, occorre precisare che lo stesso è dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato di una grossa realtà imprenditoriale andriese.



Ad ogni modo, per tutta la durata del piano, ad ulteriore garanzia, l'immobile resterà vincolato e dunque, in virtù dell'ipoteca giudiziale iscritta, i creditori non potrebbero correre alcun pericolo.

9. Completezza ed attendibilità della documentazione depositata

La sig.ra [REDACTED] dichiara che i documenti allegati rispondono al vero e che nulla di utile ha ommesso ai fini dell'odierno procedimento.

Alla luce di quanto sopra la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, alla stregua di tutto quanto innanzi rassegnato chiede di ottenere il beneficio dell'omologa al fine di potersi definitivamente esdebitare.

Si allegano documenti come da separato indice

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti o integrazioni documentali.

Andria, 29.12.2022



Avv. Vincenzo BONADIES


Avv. Teresa SCARINGELLA


Avv. Teresa SCARINGELLA

Via Ferrucci, 120

76123 - Andria (BT)

Pec: t.scaringella@pec.it

e-mail: teresa.scaringella88@virgilio.it

Avv. Vincenzo BONADIES

Viale Dante Alighieri, 17

76121 - Barletta (BT)

Pec: vincenzo.bonadies@pec.ordineavvocatitrani.it

e-mail: studiolegalebonadies@virgilio.it

All'Organismo di composizione
della crisi da sovraindebitamento
O.C.C. di Trani

Via Giuseppe Amorese n. 4
76123 - Trani (BT)

Inviata a mezzo PEC all'indirizzo: occditrani@legalmail.it

INTEGRAZIONE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

ART. 67 DEL D. LGS 14/2019

PER: la sig.ra [REDACTED] (Cod. Fiscale [REDACTED]), nata il [REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Teresa SCARINGELLA (C.F. SCRTSR88A51A285W) e Vincenzo BONADIES (C.F. BNDVCN58T12A669M), entrambi del Foro di Trani, in virtù di procura rilasciata in allegato al presente atto, domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Scaringella sito in Andria alla Via Francesco Ferrucci n. 120, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/08 al seguente indirizzo pec: t.scaringella@pec.it.

PREMESSO CHE

- in data 5.01.2023 la sig.ra [REDACTED], per il tramite dei sottoscritti procuratori, depositava istanza per la conferma del gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dal Tribunale di Trani prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza;
- in data 16.01.2023 l'OCC di Trani, confermava la nomina di Gestore della crisi da sovraindebitamento in favore del dott. Riccardo Di Nanni;
- in data 11 aprile 2023 il Gestore formulava una richiesta di proroga del termine concesso per la redazione della Relazione particolareggiata del gestore;

- nelle more, facendo seguito alle precisazioni dei crediti, la debitoria della sig.ra Milano ha subito un sensibile aumento;

Tanto premesso, i sottoscritti Advisor, ad integrazione della proposta già inviata espongono quanto segue.

1. Il passivo e la situazione debitoria complessiva dell'istante

Creditori	Caratteristiche	Debito Residuo
OCC		€ 5.195,94
SPESE PREDEDUCIBILI		€ 500,00
ADVISOR (Avv.ti Bonadies e Scaringella		€ 4.040,40 inc. accessori
IFIS NPL		€ 81.174,43
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA		€ 3.227,96
Cooperativa artigiana di garanzia soc. Coop a r.l.	Privilegiato in virtù di iscrizione ipotecaria Interessi fino al soddisfo Compensi Avv.to Campanile	€ 23.092,61 € 3.000,00 € 5.225,99
Banca Popolare Pugliese		€ 10.160,36
Comune di Andria		€ 2.145,00

Avv. Bonadies		€ 2.000,00 inc. accessori
TOTALE DEBITORIA		€ 139.762,69

2. Proposta

Va precisato che l'unica possibilità che può offrire la sig.ra [REDACTED] è rappresentata dall'importo dell'assegno di mantenimento percepito dall'ex coniuge pari ad € 400,00, come da documentazione agli atti, che la ricorrente può mettere a disposizione parzialmente, versando l'importo di **€ 360,00 per 150 mensilità e dunque la complessiva somma di € 54.000,00** che verrà distribuita nelle percentuali meglio specificate nella tabella seguente:

	CIRCULARIZZAZIONI	%	OFFERTA
OCC	5.195,94	100%	5.195,94
Spese prededucibili	500,00	100%	500,00
Avv. Bonadies	1.665,30	100%	1.665,30
Avv. Scaringella	1.365,00	100%	1.365,00
C.A.G.	23.092,61	100%	23.092,61
C.A.G.	3.000,00	100%	3.000,00
Avv. Bonadies	555,10	100%	555,10
Avv. Bonadies	2.000,00	100%	2.000,00
Avv. Scaringella	455,00	100%	455,00
Comune di Andria	2.145,00	100%	2.145,00
IFIS NPL	81.174,43	12%	9.718,32
BPPB	3.227,96	12%	386,46
C.A.G.	5.225,99	12%	625,66
BPP	10.160,36	12%	1.216,41
	139.762,69		54.000,00

Spese della procedura: Con riferimento alle spese della procedura, le stesse saranno integralmente a carico della debitrice. A tal proposito si precisa che, al fine di non gravare ulteriormente ed inutilmente sul debitore, con il provvedimento di omologa ed a seguito dell'apertura del c/c intestato alla procedura a cura del gestore, la sig.ra [REDACTED] effettuerà mensilmente i pagamenti ma il gestore, **effettuerà i bonifici in favore dei creditori annualmente, tenendo conto della natura del credito, disponendo della somma pari ad 4.320,00 annuale,** motivo per il quale i costi stimati per la procedura, tenuto conto del

numero dei bonifici da effettuare per tutta la durata del piano, ammontano a circa € 200,00.

A) CREDITI IN PREDEDUZIONE

- **Compenso OCC e spese prededucibili** nella misura del 100%, compenso advisor, nella misura del 75 % per un totale pari ad € 8.726,24 in n. 1 rata annuale dell'importo di € 4.320,00 ed 1 rata annuale (secondo anno dopo l'omologa) dell'importo di € 4.406,24.

B) CREDITI PRIVILEGIATI

Onorati integralmente crediti in prededuzione, si propone il pagamento de:

- **Cooperativa Artigiana:** In virtù della tipologia del credito, si propone il pagamento del 100% del debito comprensivo di interessi dunque € 29.092,61 in n. 6 rate annuali dell'importo di € 4.320,00 e la 7° dell'importo di € 3.172,61 residuando, dunque sul conto della procedura € 1.147,39.

Onorati integralmente i pagamenti in favore della C.A.G. si procederà al pagamento de

- **Comune di Andria**, nella misura del 100 % e dunque dell'importo di € 2.145,00 in unica rata;
- **Avv. Bonadies**, nella misura del 100 % e dunque dell'importo di € 2.000,00 in unica rata;
- **Compenso Advisor**, nella residua misura del 25% e dunque dell'importo di € 1.010,10 in unica rata.

Definiti i pagamenti in favore dei creditori privilegiati si procederà al pagamento de

C) CREDITI CHIROGRAFARI

Data la natura chirografaria del credito, si propone il pagamento nella misura del 12% dei rispettivi crediti.

Fattibilità e convenienza del piano

Relativamente al requisito della fattibilità e convenienza del piano proposto, questa difesa rileva la convenienza del presente accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nonostante l'odierna ricorrente risulti titolare di una proprietà immobiliare, adibita ad abitazione principale e sulla quale risulta iscritta ipoteca giudiziale ad opera della

Cooperativa Artigiana di Garanzia ma tutt'ora non aggredita da procedura esecutiva, il piano proposto permette di tutelare tutti i creditori, ed in particolare anche quelli non minuti di privilegio, sia pur in percentuale.

Il piano proposto risulta più conveniente, per le seguenti ragioni:

- l'assoluta mancanza di domanda degli immobili;
- la crisi immobiliare, che ha determinato un forte decremento del valore dell'immobile;
- tutela di tutti i creditori i quali, in assenza di un pignoramento in corso e quindi dei costi e dei tempi ad esso connesso sarebbero soddisfatti in tempi ragionevoli;
- la circostanza che, affrontando l'espropriazione immobiliare i creditori, in sede di esecuzione, dovrebbero confrontarsi con l'offerta minima pari al 75% del valore stimato dell'immobile e con l'ulteriore circostanza che nel 90% dei casi, le prime due aste potrebbero andare deserte, portando il prezzo medio di aggiudicazione al di sotto del valore dell'immobile e soprattutto al di sotto di quanto offerto con l'odierno piano;
- la necessaria valutazione delle spese della procedura esecutiva che potrebbero assorbire una notevole porzione del ricavato.

Pertanto, ribadito che la finalità della legge del sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, va detto che nel caso di specie le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in relazione alla natura del credito vantato) rispetto alle esigenze dei proponenti, così rendendo detta proposta, conveniente rispetto alla possibile alternativa liquidatoria.

Inoltre, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva (cfr Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in www.ilcaso.it), ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura (cfr Tribunale Napoli Nord, 06.02.2021 cit).

Ed infatti dalle risultanze catastali, confermate da una valutazione tecnico – commerciale sull'immobile di proprietà dell'odierna proponente è emerso che lo stesso ha un valore di mercato che si aggira intorno a € 60.000,00.

Tale importo è altresì confermato da un atto di compravendita, a rogito del Notaio Federico Ieva del 16.12.2022, ove si evince che l'immobile sito al primo piano dello stesso stabile della sig.ra [REDACTED], è stato compravenduto al prezzo di € 73.000,00.

Rispetto a quello compravenduto, l'unità immobiliare della sig.ra [REDACTED] è un immobile tutto da ristrutturare e per nulla appetibile sul mercato immobiliare.

Come si è già avuto modo di evidenziare, in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino al 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperimento.

Nel caso di specie, pensando verosimilmente ad un aggiudicazione degli immobili anche al valore dell'offerta minima previsto nel secondo esperimento di vendita, partendo dal prezzo dell'immobile compravenduto e dunque dal valore di € 73.000,00 si presume un ricavato della vendita pari ad € 41.062,00 a cui bisognerà sottrarre tutte le spese della procedura che ammontano a circa €8.000,00, ricavando così una somma netta, pari a circa € 33.062,00 che, probabilmente, consentirebbe di soddisfare per intero solo il creditore privilegiato ipotecario e, certamente, non andrebbe a soddisfare in alcuna misura sia gli altri creditori privilegiati né tantomeno i creditori chirografari.

Al contrario, con il piano di ristrutturazione proposto i creditori privilegiati andrebbero tutti soddisfatti in misura del 100% e, comunque, si garantirebbe seppur in minima parte il soddisfacimento dei creditori chirografari e la conservazione dell'immobile della ricorrente che rappresenta la dimora del nucleo familiare e soprattutto della minore.

Pertanto, come già chiarito, l'eventuale alternativa liquidatoria, non soddisferebbe comunque i creditori nell'interesse ed esporrebbe l'odierna ricorrente, la minore e la sua famiglia d'origine ad un inutile sacrificio che con l'odierna proposta può essere evitato.

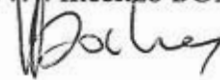
Con riferimento alla fattibilità del piano, occorre ribadire che, pur essendo l'intera proposta fondata sulle somme derivanti dall'assegno di mantenimento dell'ex coniuge, occorre precisare che lo stesso è dipendente con contratto a tempo indeterminato di una grossa realtà imprenditoriale andriese.

Ad ogni modo, per tutta la durata del piano, ad ulteriore garanzia, l'immobile resterà vincolato e dunque, in virtù dell'ipoteca giudiziale iscritta, i creditori non potrebbero correre alcun pericolo.

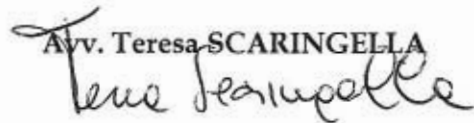
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti o integrazioni documentali.

Andria, 16.05.2023

Avv. Vincenzo BONADIES



Avv. Teresa SCARINGELLA



RICCARDO DI NANNI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI TRANI

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 3, del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

in relazione al ricorso per l'apertura della procedura di

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ai sensi dell'art. 67 e segg. D. Lgs. n. 14/2019

RICCARDO DI NANNI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto Riccardo Di Nanni, Dottore Commercialista con studio in Andria, al Viale Don Luigi Sturzo n. 61, è stato nominato dall'OCC di Trani con provvedimento del Referente del 16 gennaio 2023 quale professionista incaricato di svolgere compiti e funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi per la procedura attivata dal debitore sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED], ivi residente alla Via [REDACTED], c.f. [REDACTED],

PREMESSO CHE

- lo scrivente ha accettato l'incarico in data 17 gennaio 2023 (all. 1);
- con richiesta dell'11 aprile 2023 il sottoscritto ha chiesto una proroga del termine originariamente concesso per la redazione della "Relazione particolareggiata del gestore" (all. 2);
- in data 16 maggio 2023 l'istante ha trasmesso una integrazione al piano originariamente presentato, avuto riguardo alla circostanza che la debitoria emersa dalle note di precisazione dei crediti e dalla procedura di circolarizzazione è sensibilmente aumentata rispetto a quella riportata nel piano originario (all. 3);

VERIFICATO

- che la debitrice riveste la qualifica di consumatore, non svolgendo attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, né risulta socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quindi del Codice Civile;
- che non sono verificate le condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69, comma 1, D. Lgs. n. 14/2019, e segnatamente la debitrice:
 - non ha ottenuto, negli ultimi 5 anni, l'esdebitazione;
 - non ha beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte;

- non ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- che la debitrice risulta essere in stato di sovraindebitamento;
- che la debitrice si è impegnata personalmente e con l'assistenza professionale degli Avvocati Vincenzo Bonadies e Teresa Scaringella del Foro di Trani, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

tutto ciò premesso e verificato, lo scrivente

DEPOSITA

**LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 68 D.LGS. 14/2019 IN
MERITO AL PIANO PROPOSTO DALLA SIGNORA MILANO STEFANIA**

che per chiarezza espositiva è stata articolata come segue.

1. PREMESSA.....	4
2. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	5
3. SITUAZIONE DEBITORIA, PATRIMONIALE, REDDITUALE E FINANZIARIA.....	6
4. ELENCO DEGLI EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DALL'ISTANTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI.....	9
5. ATTIVITA' OCC.....	9
6. CAUSE DI INDEBITAMENTO E RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.....	13
7. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.....	15
8. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI.....	16
9. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI.....	16
10. SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE.....	16
11. PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 4, D. LGS. 14/2019.....	24
12. CONCLUSIONI.....	25

1. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Riccardo Di Nanni, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Trani al n. 1047/A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 150626, con studio in Andria, al Viale Don Luigi Sturzo n. 61, con l'accettazione dell'incarico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 358 del D. Lgs. 14/2019 ed inoltre attesta:

- 1) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) che non si trova in situazione di conflitto di interesse; che non ha mai ricevuto né risultano attualmente incorso incarichi professionali per conto del consumatore interessato dal piano di ristrutturazione dei debiti;
- 3) che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- 4) che, inoltre, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi e cioè il ricorrente:
 - risulta qualificabile come consumatore;
 - risulta versare in stato di sovraindebitamento;
 - non è soggetto a procedure concorsuali cosiddette maggiori non avendone i requisiti;
 - non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla succitata norma.

La proposta di piano per come formulata dal debitore, con il supporto del sottoscritto OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 67 d.lgs. 14/2019; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni del sig. [REDACTED], padre della

ricorrente;

- dichiarazione sostitutiva dell'elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente;
- dichiarazione sostitutiva degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- documento di identità, certificato di stato di famiglia e certificato di residenza rilasciati dal Comune di Andria.

Lo scrivente, ai sensi dell'art. art. 68, comma 2, D. Lgs. 14/2019 procederà a relazionare circa il piano di ristrutturazione formulato (come successivamente integrato) dalla signora [REDACTED] e a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
- d) indicazione presunta dei costi della procedura.

2. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il debitore è la signora [REDACTED] nata ad [REDACTED], ed ivi residente alla via [REDACTED]

Il nucleo familiare della sig.ra [REDACTED] è allo stato composto, oltre che da sé stessa, (i) dalla propria figlia minore [REDACTED] nata ad [REDACTED]; (ii) dal padre dell'istante sig. [REDACTED] nato ad [REDACTED]; (iii) dalla madre dell'istante sig.ra [REDACTED] nata ad [REDACTED].

La sig.ra [REDACTED] è separata (Tribunale di Trani – RG 6946/2019) dal sig. [REDACTED], sposato il 1° luglio 2017, dal quale ha avuto la figlia [REDACTED] attualmente minore di età.

Il sig. [REDACTED] è tenuto a corrispondere, a titolo di mantenimento in favore della sig.ra [REDACTED] entro e non oltre il 10 di ogni mese, la somma di euro 400,00 oltre aggiornamento a far data dall'anno successivo al provvedimento di omologazione, secondo gli indici ISTAT come per legge.

La sig. [REDACTED] è, allo stato, disoccupata.

L'istante ha precisato che le spese necessarie al sostentamento della figlia minore sono allo stato sostenute integralmente dall'ex coniuge, mentre le spese per le proprie esigenze sono sostenute dalla propria famiglia di provenienza con cui convive.

3. SITUAZIONE DEBITORIA, PATRIMONIALE, REDDITUALE E FINANZIARIA

3.1 Situazione debitoria.

La sig. [REDACTED] ha fornito le informazioni necessarie a redigere la relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante e ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Lo scrivente riporta la situazione debitoria dell'istante come rappresentata nel piano di ristrutturazione del debito del consumatore:

CREDITORE	NATURA	DA PIANO
Avv. Vincenzo Bonadies	prededucibile	1.750,00
Avv. Teresa Scaringella	prededucibile	1.750,00
Cooperativa Artigiana di Garanzia di Andria Scarl	privilegiato ipotecario	20.000,00
Ifis NPL Servicing Spa	chirografario	81.174,43
Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa	chirografario	3.227,96
Banca Popolare Pugliese Scpa	chirografario	10.160,36
TOTALE		118.062,75

Il debito nei confronti degli **Avv.ti Vincenzo Bonadies e Teresa Scaringella** è rappresentato da oneri professionali per le attività di difensori ed advisor della ricorrente ed ammonta ad euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

Il debito di euro 20.000,00 nei confronti della **Cooperativa Artigiana di Garanzia di Andria Scarl** è rappresentato dalla garanzia ipotecaria prestata dalla debitrice in qualità di avallante di un effetto cambiario (poi insoluto) rilasciato dal sig. [REDACTED] alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa a seguito della concessione di un finanziamento garantito dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia.

Il debito di euro 81.174,43 nei confronti della **Ifis NPL Servicing Scpa**, quale cessionaria dei crediti di **Compass Banca Spa e Findomestic Banca Spa**, è rappresentato dal saldo insoluto dei finanziamenti concessi alla debitrice e di quelli concessi ai suoi genitori e dalla stessa garantiti, oltre a spese di procedura e interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto entro i limiti del tasso soglia usura, (contratti Compass Banca Spa nn. 18157654, 20285869 e 16314815, e contratto Findomestic Banca Spa n. 10051035611413).

Il debito di euro 3.227,96 nei confronti della **Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa** è rappresentato dallo scoperto del conto corrente n. 01/170/00000295 alla stessa intestato.

Il debito di euro 10.160,36 nei confronti della **Banca Popolare Pugliese Scpa**, è rappresentato dal saldo insoluto dei prestiti personali concessi alla debitrice, oltre interessi di mora.

3.2 Situazione patrimoniale.

A fronte della suesposta situazione debitoria, l'istante dispone del seguente patrimonio.

A) Beni immobili.

La sig. [REDACTED] è titolare della piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Andria (BT) alla via [REDACTED], piano II, riportato nel Catasto Urbano del Comune di Andria al foglio di mappa 220, particella 18, subalterno 6, categoria A/3, classe 4, consistenza 3,5 vani, superficie catastale mq 90, rendita catastale € 397,67.

La sig.ra [REDACTED] è altresì titolare di una quota pari ad 1/7 della piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Andria (BT) alla via [REDACTED], piano S1, riportato nel Catasto Urbano del Comune di Andria al foglio di mappa 220, particella 18, subalterno 4, categoria C/2, classe 8, consistenza 8 mq, superficie catastale mq 110, rendita catastale € 25,62.

B) Beni mobili registrati.

Nessuno.

C) Altre attività.

La sig. [REDACTED] ha dichiarato (all. 4), altresì, di essere proprietaria di n. 444 azioni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa.

Il sottoscritto ha verificato sul sito <https://vorvel.eu/it>, sistema multilaterale di negoziazione ove sono scambiate le citate azioni, che le stesse alla data del 7.06.2023 avevano un prezzo unitario di riferimento di 1,00 euro.

3.3 Situazione reddituale.

Per quanto riguarda il flusso reddituale a disposizione della sig. [REDACTED], la stessa è allo stato disoccupata.

La sig. [REDACTED] ha dichiarato di essere beneficiaria di assegno unico universale erogato dall'Inps in favore della figlia minore dell'importo attuale di euro 189,20 mensili, somme che incassa nella misura del 100% e che vengono accreditate sulla carta Postepay Evolution n. 5333171138277518.

3.4 Situazione finanziaria.

L'istante ha dichiarato:

- di essere titolare di carta postepay di debito avente n. 5333171138277518 emessa da Poste Italiane Spa (all. 5);
- di essere titolare di carta postepay (scaduta) di debito avente n. 4023600944803909 emessa da Poste Italiane Spa (all. 6);
- di non essere titolare di libretti di risparmio, né di avere altri rapporti con istituti bancari o postali.

4. ELENCO DEGLI EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DALL'ISTANTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI.

L'Istante ha dichiarato di non aver compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

5. ATTIVITA' OCC.

Nell'espletamento del proprio compito lo scrivente ha trasmesso a mezzo pec (all. 7), in data 8 febbraio 2023, le richieste di precisazione dei crediti a:

- 1) Direzione Provinciale BAT dell'Agenzia delle Entrate;
- 2) Direzione Regionale della Puglia dell'Agenzia *delle Entrate Riscossione*;
- 3) Artigiancassa Spa;
- 4) Avvocato Vincenzo Bonadies;
- 5) Avvocato Teresa Scaringella;
- 6) Banca Popolare Pugliese Scpa;
- 7) Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa;
- 8) Cooperativa Artigiana di Garanzia Scarl di Andria;

RICCARDO DI NANNI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

- 9) Compass Banca Spa;
- 10) Comune di Andria;
- 11) Ifis NPL Servicing Spa;
- 12) Sede di Barletta dell'INAIL;
- 13) Direzione Provinciale di Andria dell'INPS.

La Ifis NPL Servicing Spa riscontrava la richiesta in data 9.02.2023 (all. 8).

Il Comune di Andria riscontrava la richiesta in data 9.02.2023 (all. 9).

La Sede di Barletta dell'INAIL riscontrava la richiesta in data 9.02.2023 (all. 10).

La Direzione Provinciale di Andria dell'INPS riscontrava la richiesta in data 10.02.2023 (all. 11).

La Direzione Regionale della Puglia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione riscontrava la richiesta in data 14.02.2023 (all. 12).

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa riscontrava la richiesta in data 16.02.2023 (all. 13).

La Cooperativa Artigiana di Garanzia Scarl di Andria riscontrava la richiesta in data 20.02.2023 (all. 14).

La Compass Banca Spa riscontrava la richiesta in data 21.02.2023 (all. 15).

L'avv. Teresa Scaringella riscontrava la richiesta in data 23.02.2023 (all. 16).

L'avv. Vincenzo Bonadies riscontrava la richiesta in data 23.02.2023 (all. 17).

L'Artigiancassa Spa riscontrava la richiesta in data 7.03.2023 (all. 18).

La Ifis NPL Servicing Spa, quale cessionaria dei crediti di Compass Banca Spa e Findomestic Banca Spa, riscontrava la richiesta in data 9.03.2023 (all. 19).

La Direzione Provinciale BAT dell'Agenzia delle Entrate riscontrava la richiesta in data 21.03.2023 (all. 20).

RICCARDO DI NANNI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Alla data di redazione della presente relazione particolareggiata nessun riscontro è pervenuto dalla Banca Popolare Pugliese Scpa.

In relazione alle verifiche svolte dallo scrivente Gestore della crisi ed ai riscontri ricevuti dai creditori, il sottoscritto evidenzia quanto segue.

Con riferimento alla **Cooperativa Artigiana di Garanzia Scarl** di Andria, il credito precisato dalla stessa è superiore a quello indicato dall'istante nel piano.

Con riferimento all'**avv. Vincenzo Bonadies**, il credito precisato dallo stesso è superiore a quello indicato dall'istante nel piano.

Con riferimento all'**avv. Teresa Scaringella**, il credito precisato dalla stessa include gli oneri accessori non indicati nel piano.

Con riferimento al **Comune di Andria**, il credito precisato dallo stesso è superiore a quello indicato dall'istante nel piano.

Nel piano predisposto dall'istante, infine, non è indicato il credito dell'**OCC di Trani**.

A seguito dei riscontri pervenuti lo scrivente Gestore della crisi ha potuto, dunque, **rideterminare la debitoria** della sig.ra [REDACTED] come rappresentato nella tabella seguente.

CREDITORE	NATURA	DA PIANO	DA RISCONTRO
OCC di Trani	prededucibile	-	5.195,94
Avv. Vincenzo Bonadies	prededucibile/privilegiato	1.750,00	6.299,60
Avv. Teresa Scaringella	prededucibile/privilegiato	1.750,00	1.820,00
Comune di Andria	privilegiato	-	2.145,00
Cooperativa Artigiana di Garanzia di Andria Scarl	privilegiato ipotecario	20.000,00	23.092,61
Coop. Artig. Garanzia (compenso Avv. Campanile)	chirografario	-	5.225,99
Ifis NPL Servicing Spa	chirografario	81.174,43	81.174,43
Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa	chirografario	3.227,96	3.227,96
Banca Popolare Pugliese Scpa	chirografario	10.160,36	10.160,36
TOTALE		118.062,75	138.341,89

A seguito della differenza riscontrata nella debitoria della sig. [REDACTED] la stessa in data 16.05.2023 ha presentato una integrazione del piano originariamente trasmesso allineando

RICCARDO DI NANNI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

la situazione debitoria a quella emersa dalle procedure di circolarizzazione, che di seguito si espone:

CREDITORE	NATURA	DA PIANO INTEGRATO
OCC di Trani	prededucibile	5.195,94
Fondo spese prededucibili	prededucibile	500,00
Avv. Vincenzo Bonadies	prededucibile/privilegiato	4.220,40
Avv. Teresa Scaringella	prededucibile/privilegiato	1.820,00
Comune di Andria	privilegiato	2.145,00
Cooperativa Artigiana di Garanzia di Andria Scarl	privilegiato ipotecario	23.092,61
Coop. Artig. Garanzia (interessi)	privilegiato ipotecario	3.000,00
Coop. Artig. Garanzia (compenso Avv. Campanile)	chirografario	5.225,99
Ifis NPL Servicing Spa	chirografario	81.174,43
Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa	chirografario	3.227,96
Banca Popolare Pugliese Scpa	chirografario	10.160,36
TOTALE		139.762,69

Il debito di euro 5.195,94 (comprensivo di IVA) nei confronti dell'**OCC di Trani** è relativo al compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi attualmente investito della presente procedura al netto dell'acconto già ricevuto di euro 294,00. Tale credito è stato quantificato dall'OCC medesimo ed accettato dalla ricorrente in € 4.499,95 oltre iva.

L'ulteriore debito di euro 2.000,00 (comprensivo di accessori) nei confronti dell'**Avv. Vincenzo Bonadies**, rispetto a quanto riportato nel piano originario, è rappresentato da oneri professionali dallo stesso maturati in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 297/20 Tribunale di Trani.

Il debito di euro 2.145,00 nei confronti del **Comune di Andria** è rappresentato da IMU per gli anni dal 2018 al 2021 e da TASI per gli anni dal 2018 al 2019.

Il debito di euro 23.092,61 nei confronti della **Cooperativa Artigiana di Garanzia di Andria Scarl**, così come dalla stessa precisato, è rappresentato dalla sorte capitale oltre spese ed interessi di mora liquidati in decreto ingiuntivo. Gli interessi di mora sul credito

ipotecario, dovuti ai sensi dell'art. 68, comma 5, D. Lgs 14/2019 e calcolati in relazione alla dilazione di pagamento proposta, sono stati quantificati in euro 3.000,00.

Il debito di euro 5.225,99 nei confronti della **Cooperativa Artigiana di Garanzia di Andria Scarl**, è rappresentato da oneri professionali maturati dall'**Avv. Daniela Campanile** nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 297/20 Tribunale di Trani.

Lo scrivente ha inoltre verificato che la debitrice non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione ex art 279 D. Lgs. 14/2019, ne ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Il sottoscritto fra presente, in ogni caso, che la debitrice ha già fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad uno degli strumenti di cui alla L. n. 3/2012. Più in dettaglio la sig.ra Milano ha già fatto ricorso al piano del consumatore ex art. 7 L. 3/2012, procedura rubricata al n. 2555/2019 R.V.G. del Tribunale di Trani.

Tale procedura, tuttavia, non ha avuto alcun seguito.

La giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n. 1869/2016, sent. n. 17836/2019) ha più volte chiarito che gli effetti preclusivi di una precedente esdebitazione vadano correttamente intesi *“come referentesi all’arvenuta fruizione dell’istituto nei suoi effetti esdebitatori; cosa che chiaramente non è ove l’accordo non sia omologato, ovvero ove lo stesso sia stato annullato”*, come nella fattispecie in questione.

6. CAUSE DI INDEBITAMENTO E RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del piano di risanamento, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento della signora [REDACTED].

RICCARDO DI NANNI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

L'istante, in qualità di figlia, ha prestato la propria collaborazione, a decorrere dall'estate 2010 e sino all'estate 2016, nel negozio di abbigliamento del padre [REDACTED], senza mai essere assunta, ma percependo un importo di circa 400 euro mensili per la sua collaborazione.

A causa di una generalizzata crisi economica, il padre della ricorrente, nel luglio – agosto 2019, ha dovuto chiudere l'attività esercitata nel negozio di abbigliamento e, conseguentemente, la sig.ra [REDACTED] non ha più percepito la piccola entrata di cui disponeva sino ad allora.

Anche anteriormente alla chiusura del negozio di abbigliamento, il padre della ricorrente ha chiesto l'aiuto della figlia per sanare alcune posizioni debitorie. La sig.ra [REDACTED] non si è mai sottratta a tali richieste sia fornendo garanzia ipotecaria e fideiussoria ai debiti contratti dal genitore, sia contraendo direttamente dei finanziamenti destinati, di fatto, al pagamento di debiti contratti dal genitore.

Solo in un momento successivo la ricorrente è stata edotta circa le problematiche aziendali che hanno portato alla chiusura dell'attività esercitata dal padre.

Nelle more, nel 2017, la sig.ra [REDACTED] aveva contratto matrimonio con il sig. [REDACTED], dal quale si è poi separata proprio in ragione dei contrasti economici determinatisi a seguito di quanto precede.

Durante il matrimonio, il sig. [REDACTED] aveva anche fatto fronte ad alcune pendenze economiche della moglie, ma dopo la separazione la sig.ra [REDACTED] non ha potuto più garantire alcun pagamento.

Nell'estate del 2020, i coniugi [REDACTED] si sono di fatto riconciliati e in data 10.06.2021 è nata la figlia [REDACTED]. Successivamente, tuttavia, i coniugi hanno deciso di separarsi nuovamente.

RICCARDO DI NANNI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Attualmente la minore è collocata prevalentemente presso l'abitazione della sig.ra [REDACTED] ma è l'ex coniuge che, seppur in assenza di formalizzazioni, provvede unicamente e totalmente al mantenimento della figlia minore.

In estrema sintesi è, pertanto, ragionevole ritenere che l'indebitamento della sig.ra [REDACTED] sia la conseguenza dell'aiuto offerto ai genitori.

L'incapacità della stessa ad adempiere alle obbligazioni assunte è dovuta, sostanzialmente, al venir meno della piccola entrata percepita, sia pure in assenza di formalizzazione, per la collaborazione prestata nel negozio di abbigliamento del padre. Altro fattore che ha contribuito a tale incapacità è, presumibilmente, legato alla crisi coniugale che ha determinato il venir meno dell'aiuto economico prestato sino ad allora dal coniuge della debitrice.

7. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.

Considerato che dall'esame della situazione debitoria complessiva il debito prevalente è nei confronti del sistema bancario e degli intermediari finanziari, è ragionevole ritenere che gli istituti che hanno finanziato la ricorrente, ed accettato la garanzia dalla stessa prestata in favore del genitore, abbiano valutato la finanziabilità della sig.ra Milano sulla base di una istruttoria preventiva, oltre che avuto riguardo alla proprietà immobiliare dalla stessa detenuta (all'epoca libera da gravami) e alla contenuta entità dei singoli finanziamenti concessi.

Appare, quindi, verosimile che la debitrice abbia assunto le predette obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, dunque, non abbia consapevolmente determinato il proprio sovraindebitamento, né che abbia fatto un ricorso ad un credito

sproporzionato rispetto alla garanzia offerta dalla proprietà immobiliare dalla stessa detenuta.

8. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori o elementi di valutazione essenziali.

Ciò consente di poter presumere che non si è consapevolmente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

9. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti di disposizione della debitrice ed atti impugnati dai creditori.

10. SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE

La signora [REDACTED] in ottemperanza alla normativa vigente, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio (parziale per i creditori chirografari) nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti.

Il piano proposto dalla signora [REDACTED] prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati ed il pagamento nella misura del 14% (nel piano erroneamente indicata del 12%) dei crediti chirografari.

Nonostante la debitrice risulti titolare di proprietà immobiliare, adibita ad abitazione principale e sulla quale risulta iscritta ipoteca giudiziale in favore della Cooperativa Artigiana di Garanzia Scrl di Andria – ad oggi non aggredita da procedura esecutiva – il piano proposto non prevede la liquidazione del patrimonio immobiliare della stessa.

Le motivazioni circa la fattibilità e convenienza del piano proposto sono così motivate nel piano.

Il piano proposto risulta più conveniente [rispetto all'ipotesi liquidatoria del patrimonio immobiliare della debitrice], per le seguenti ragioni:

- *l'assoluta mancanza di domanda degli immobili;*
- *la crisi immobiliare, che ha determinato un forte decremento del valore dell'immobile;*
- *tutela di tutti i creditori i quali, in assenza di un pignoramento in corso e quindi dei costi e dei tempi ad esso connesso sarebbero soddisfatti in tempi ragionevoli;*
- *la circostanza che, affrontando l'espropriazione immobiliare, i creditori in sede di esecuzione, dovrebbero confrontarsi con l'offerta minima pari al 75% del valore stimato dell'immobile e con l'ulteriore circostanza che nel 90% dei casi, le prime due aste potrebbero andare deserte, portando il prezzo medio di aggiudicazione al di sotto del valore dell'immobile e soprattutto al di sotto di quanto offerto con l'odierno piano;*
- *la necessaria valutazione delle spese della procedura esecutiva che potrebbero assorbire una notevole porzione del ricavato.*

Pertanto, ribadito che la finalità della legge del sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, va detto che nel caso di specie le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in relazione alla natura del credito vantato) rispetto alle esigenze dei proponenti, così rendendo detta proposta, conveniente rispetto alla possibile alternativa liquidatoria.

RICCARDO DI NANNI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Inoltre, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva (cfr Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in www.ilcaso.it), ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura (cfr Tribunale Napoli Nord, 06.02.2021 cit).

Ed infatti dalle risultanze catastali, confermate da una valutazione tecnico - commerciale sull'immobile di proprietà dell'odierna proponente è emerso che lo stesso ha un valore di mercato che si aggira intorno ad € 60.000,00.

Tale importo è altresì confermato da un atto di compravendita, a rogito del Notaio Federico Ieva del 16.12.2022, ove si evince che l'immobile sito al primo piano dello stesso stabile della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] è stato compravenduto al prezzo di € 73.000,00.

Rispetto a quello compravenduto, l'unità immobiliare della sig.ra [REDACTED] è un immobile tutto da ristrutturare e per nulla appetibile sul mercato immobiliare.

Come si è già avuto modo di evidenziare, in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino al 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperimento.

Nel caso di specie, pensando verosimilmente ad una aggiudicazione degli immobili anche al valore dell'offerta minima previsto nel secondo esperimento di vendita, partendo dal prezzo dell'immobile compravenduto e dunque dal valore di € 73.000,00 si presume un ricavato dalla vendita pari ad € 41.062,00 a cui bisognerà sottrarre tutte le spese della procedura che ammontano a circa € 8.000,00, ricavando così una somma netta, pari a circa € 33.062,00 che, probabilmente, consentirebbe di soddisfare per intero solo il creditore privilegiato ipotecario e, certamente, non andrebbe a soddisfare in alcuna misura sia gli altri creditori privilegiati né tantomeno i creditori chirografari.

RICCARDO DI NANNI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Al contrario, con il piano di ristrutturazione proposto il creditore privilegiato andrebbe certamente ad essere soddisfatto misura del 100% e, comunque, si garantirebbe seppure in minima parte il soddisfacimento dei creditori chirografari e la conservazione dell'immobile della ricorrente che rappresenta la dimora del nucleo familiare e soprattutto della minore.

Pertanto, come già chiarito, l'eventuale alternativa liquidatoria, non soddisferebbe comunque i creditori nell'interesse ed esporrebbe l'odierna ricorrente, la minore e la sua famiglia d'origine ad un inutile sacrificio che con l'odierna proposta può essere evitato.

Con riferimento alla fattibilità del piano, occorre ribadire che, pur essendo l'intera proposta fondata sulle somme derivanti dall'assegno di mantenimento dell'ex coniuge, occorre precisare che lo stesso è dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato di una grossa realtà imprenditoriale andriese.

Ad ogni modo, per tutta la durata del piano, ad ulteriore garanzia, l'immobile resterà vincolato e dunque, in virtù dell'ipoteca giudiziale iscritta, i creditori non potrebbero correre alcun pericolo.

La provvista per la realizzazione del piano proposto dalla sig. [REDACTED] è rappresentata dall'importo dell'assegno di mantenimento percepito dall'ex coniuge pari ad euro 400,00 mensili, che l'istante può mettere a disposizione parzialmente, versando l'importo di euro 360,00 per 150 mensilità (anni 12 e mesi 6) e dunque la complessiva somma di euro 54.000,00, da ripartirsi come riportato nel piano e di seguito esposto.

SPESE DELLA PROCEDURA

Con riferimento alle spese della procedura, le stesse saranno integralmente a carico della debitrice. A tal proposito nel piano si precisa che, al fine di non gravare ulteriormente ed inutilmente sul debitore, con il provvedimento di omologa ed a seguito dell'apertura del c/c intestato alla procedura a cura del gestore, la sig.ra [REDACTED] effettuerà mensilmente i pagamenti ma il gestore, effettuerà i bonifici in favore dei creditori annualmente, tenendo conto della natura del credito, disponendo della somma pari a 4.320,00

annuale, motivo per il quale i costi stimati per la procedura, tenuto conto del numero dei bonifici da effettuare per tutta la durata del piano, ammonta a circa € 200,00.

A) CREDITI IN PREDEDUZIONE

Compenso OCC e spese prededucibili nella misura del 100%, compenso advisor, nella misura del 75% per un totale di euro € 8.726,24 in n. 1 rata annuale dell'importo di € 4.320,00 e n. 1 rata annuale (secondo anno dopo l'omologa) dell'importo di € 4.406,24.

B) CREDITI PRIVILEGIATI

Onorati integralmente i crediti in prededuzione, si propone il pagamento di:

- **Cooperativa Artigiana di Garanzia Scarl:** in virtù della tipologia del credito, si propone il pagamento del 100% del debito comprensivo di interessi dunque € 29.092,61 (*rectius* € 26,092,61) in n. 6 rate annuali dell'importo di € 4.320,00 e la 7° dell'importo di € 3.172,61 (*rectius* € 172,61), residuando dunque sul conto della procedura per tale anno € 1.147,39 (*rectius* € 4.147,39).

Onorati integralmente i pagamenti in favore della C.A.G. si procederà al pagamento di:

- **Comune di Andria,** nella misura del 100% e dunque dell'importo di € 2.145,00 in unica rata;
- **Avv. Bonadies,** nella misura del 100% e dunque dell'importo di € 2.000,00 in unica rata;
- **Compenso Advisor,** nella residua misura del 25% e dunque dell'importo di € 1.010,10 in unica rata.

Definiti i pagamenti in favore dei creditori privilegiati si procederà al pagamento di:

C) CREDITI CHIROGRAFARI

Data la natura chirografaria del credito, si propone il pagamento nella misura del 12% (*rectius* 14%) dei rispettivi crediti.

Il sottoscritto ha, pertanto, aggiornato la debitoria nel piano proposto dalla sig. Milano ed ha, inoltre, quantificato i costi presunti della procedura come previsto dall'art. 68, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 14/2019.

Con particolare riferimento a questi ultimi, il sottoscritto ritiene che gli stessi siano sostanzialmente riferibili alle spese bancarie relative alla gestione del conto corrente da intestare alla procedura ed alle spese bancarie relative ai pagamenti previsti nel piano, e ritiene di poterli ragionevolmente quantificare in euro 500,00.

In sintesi, l'attivo disponibile risulta essere pari ad euro 54.000,00 e sarà reso disponibile dalla debitrice mediante n. 150 rate mensili di euro 360,00 ciascuna.

Il piano, dunque, prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla presente procedura, per un importo complessivo di € 8.726,24, con la dovuta precisazione che il compenso dell'OCC è stato concordato con la debitrice ed è stato determinato ai sensi dell'art. 16 del D.M. Giustizia 24/09/2014, n.202.

Le spese stimate in prededuzione sono riportate nella tabella che segue:

OCC di Trani (al netto dell'acconto percepito)	€ 5.195,94
75% del compenso Avv. Bonadies quale advisor	€ 1.665,30
75% del compenso Avv. Scaringella quale advisor	€ 1.365,00
Spese bancarie	€ 500,00
Totale spese in prededuzione	€ 8.726,24

Sulla scorta di quanto precede, dunque, il piano proposto dalla sig. [REDACTED] prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili, il pagamento integrale dei crediti privilegiati ed il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 14%, da ripartirsi come segue:

A) SPESE IN PREDEDUZIONE

- **OCC di Trani:** compenso dell'OCC investito della presente procedura (al netto dell'acconto già ricevuto di euro 294,00) di residui euro 5.195,94.
- **Avv. Vincenzo Bonadies:** 75% del compenso quale advisor nella predisposizione del piano proposto dalla ricorrente pari ad euro 1.665,30 (comprensivi di accessori).
- **Avv. Teresa Scaringella:** 75% del compenso quale advisor nella predisposizione del piano proposto dalla ricorrente pari ad euro 1.365,00 (comprensivi di accessori).
- **Costi presunti della procedura:** pari ad euro 500,00, riferibili alle spese bancarie relative alla gestione del conto corrente da intestare alla procedura ed alle spese bancarie relative ai pagamenti previsti nel piano.

Tali spese, per un totale di euro € 8.726,24, saranno pagate in n. 1 rata annuale dell'importo di € 4.320,00 e n. 1 rata annuale dell'importo di € 4.406,24 (primo e secondo anno dopo l'omologa).

B) CREDITI PRIVILEGIATI

- **Cooperativa Artigiana di Garanzia Scarl:** pagamento integrale della somma di euro 23.092,61 rappresentato dalla sorte capitale oltre spese liquidate in decreto ingiuntivo.

- **Cooperativa Artigiana di Garanzia Scarl:** pagamento integrale della somma di euro 3.000,00 rappresentato dagli interessi di mora, calcolati in relazione alla dilazione di pagamento proposta.

Tali somme, per un totale di euro € 26.092,61, saranno pagate in n. 6 rate annuali dell'importo di € 4.320,00 e la 7° dell'importo di € 172,61 (dal terzo fino al nono anno dopo l'omologa).

- **Comune di Andria:** pagamento integrale della somma di euro 2.145,00 a titolo di IMU per gli anni dal 2018 al 2021 e di TASI per gli anni dal 2018 al 2019.
- **Avv. Vincenzo Bonadies:** 25% del compenso quale advisor nella predisposizione del piano proposto dalla ricorrente pari ad euro 555,10 e compensi per attività professionale pari ad euro 2.000,00.
- **Avv. Teresa Scaringella:** 25% del compenso quale advisor nella predisposizione del piano proposto dalla ricorrente pari ad euro 455,00.

Tali somme, per un totale di euro € 5.155,10, saranno pagate in n. 1 rata annuale dell'importo di € 5.155,10 utilizzando il saldo residuo disponibile a tale epoca sul conto corrente aperto alla procedura (decimo anno dopo l'omologa).

C) CREDITI CHIROGRAFARI

Pagamento nella misura del 14% dei rispettivi crediti:

- **Ifis NPL Servicing Spa:** pagamento della somma di euro 11.409,67.
- **Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa:** pagamento della somma di euro 453,71.

RICCARDO DI NANNI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

- **Banca Popolare Pugliese Scpa:** pagamento della somma di euro 1.428,11.
- **Cooperativa Artigiana di Garanzia Scarl** (per compensi professionali dell'avv. Daniela Campanile) pagamento della somma di euro 734,55.

Tali somme, per un totale di euro € 14.026,05, saranno pagate in tre rate annuali di complessivi euro 4.675,35 da ripartire proporzionalmente fra i creditori chirografari (dall'undicesimo al tredicesimo anno dopo l'omologa).

CREDITORE	NATURA	DA PAGARE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OCC di Trani	Preded.	5.195,94	X	X											
Spese prededucibili	Preded.	500,00	X	X											
Avv. Vincenzo Bonadies (75%)	Preded.	1.665,30	X	X											
Avv. Teresa Scaringella (75%)	Preded.	1.365,00	X	X											
Cooperativa Artigiana di Garanzia di Andria Scarl	Priv. ip.	23.092,61			X	X	X	X	X	X	X				
Coop. Artig. Garanzia (interessi)	Priv. ip.	3.000,00			X	X	X	X	X	X	X				
Comune di Andria	Priv.	2.145,00										X			
Avv. Vincenzo Bonadies (25%)	Priv.	555,10										X			
Avv. Teresa Scaringella (25%)	Priv.	455,00										X			
Avv. Vincenzo Bonadies	Priv.	2.000,00										X			
Ifis NPL Servicing Spa	Chirog.	11.409,67											X	X	X
Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa	Chirog.	453,71											X	X	X
Banca Popolare Pugliese Scpa	Chirog.	1.428,11											X	X	X
Coop. Artig. Garanzia (compenso Avv. Campanile)	Chirog.	734,55											X	X	X
TOTALE		54.000,00													

11. PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 4, D. LGS. 14/2019

L'art. 67, comma 4, del D. Lgs. 14/2019 stabilisce che *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul*

RICCARDO DI NANNI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC".

Si precisa che nel piano proposto non ricorre la fattispecie prevista dall'art. 67, c. 4, D. Lgs. 14/2019 in quanto è previsto l'integrale pagamento delle spese prededucibili e dei creditori privilegiati.

12. CONCLUSIONI

Il sottoscritto Gestore della crisi da sovraindebitamento, ai fini del perfezionamento del ricorso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è tenuto ai sensi dell'art 68, co. 2, D. Lgs. 14/2019 a predisporre una relazione particolareggiata da allegare alla domanda predisposta dal debitore.

Alla luce di quanto analiticamente esposto nel corpo della presente relazione con espresso riferimento a:

- a. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c. l'indicazione presunta dei costi della procedura;

ESPRIME

- d. valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata al ricorso.

Andria, 14 giugno 2023

Il Gestore della crisi da sovraindebitamento

dott. Riccardo Di Nanni
Firmato digitalmente da: DI
NANNI RICCARDO
Data: 14/06/2023 10:35:42